

Tutela dei lavoratori all'estero: dalla sentenza Bonatti un nuovo fronte per la security aziendale

intervista all'avv. Marco Padovan - Foro di Milano | a cura di Raffaello Juvara

Come ha sottolineato lo scorso 22 marzo al convegno Security Worldwide, la “sentenza Bonatti” dello scorso gennaio ha introdotto nella giurisprudenza il concetto di “cooperazione colposa in delitto doloso”. Ci può spiegare i contenuti della sentenza?

Il caso Bonatti è noto: si tratta del rapimento di quattro tecnici della società durante un trasferimento via terra in Libia per raggiungere il luogo di lavoro. Durante il tragitto vengono rapiti e, in occasione dello scontro a fuoco che si svolge al momento del tentativo di liberazione, due di essi rimangono uccisi. L'ambasciata italiana aveva sconsigliato il trasferimento via terra suggerendo, proprio per il rischio terroristico, spostamenti via mare dall'isola di Djerba, in Tunisia ma, per ragioni aziendali, si era preferito ignorare il suggerimento. Da questa vicenda prende le mosse l'azione penale della Procura di Roma che sfocia nella sentenza del GUP di Roma del gennaio di quest'anno. L'Autorità Giudiziaria romana contestualmente dispone - con questa sentenza - la condanna a 1 anno e 10 mesi del presidente della Bonatti, Paolo Ghirelli, e di due componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa, Dino Martinazzoli e Paolo Cardano (che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato) per cooperazione colposa nel delitto doloso, nonché, con il medesimo provvedimento, condanna la società Bonatti ad una sanzione di € 150.000 ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, disponendo altresì un risarcimento ai familiari delle vittime di € 150.000; inoltre, rinvia a giudizio per lo stesso reato il terzo componente del Consiglio della Bonatti, Giovanni Di Vincenzo e accoglie la richiesta di patteggiamento a 1 anno e 10 mesi del responsabile di Bonatti in Libia, Dennis Morson. Come ho ricordato al convegno, questa sentenza non nasce



all'improvviso, ma è il frutto di un percorso che unifica (in linea con la tendenza prevalente nella magistratura in questa materia) tre diversi filoni evolutivi giurisprudenziali. È una sentenza che, quando sarà pubblicata, sarà attentamente studiata e sicuramente assoggettata al vaglio del giudice di appello (la Bonatti e i suoi amministratori hanno, infatti, già preannunciato la decisione di impugnarla).

Pur non essendo ancora stata resa nota la motivazione della sentenza in questione, possiamo cercare di leggere insieme i tre filoni fondamentali cui verosimilmente si è richiamato il Giudice dell'Udienza Preliminare di Roma.

Così, da un lato, si fa pieno tesoro di quanto è ben radicato nel nostro sistema in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori: mi riferisco, anzitutto, ai principi costituzionali di tutela della persona e del lavoro - e del lavoro italiano all'estero in particolare, di cui all'art. 35 Cost. - e ai limiti inderogabili all'iniziativa economica dettati dall'art. 41 Cost.; principi che si esplicitano nella bellissima norma dell'art. 2087

del Codice Civile, dove in poche righe si racchiude tutto quello che c'è da dire sul dovere di garanzia dei lavoratori che incombe sul datore di lavoro, e nella legislazione di dettaglio di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Dall'altro lato, si utilizza l'istituto della "cooperazione colposa nel delitto doloso", che è istituito non espressamente contemplato dal Codice Penale e, conseguentemente, oggetto di acceso dibattito in dottrina, ancorché negli ultimi anni ammesso dalla giurisprudenza: noti, a questo proposito, sono i casi che hanno visto la condanna per omicidio colposo del medico e del funzionario di polizia che avevano rilasciato il porto d'armi ad un soggetto notoriamente instabile di mente, che poi con l'arma aveva compiuto un omicidio. Infine, si completa il percorso affermando, per la prima volta in Italia, la sussistenza di una responsabilità penale in capo sia al CdA, sia alla società stessa (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001) per non aver tutelato il lavoratore nei confronti di fatti che, da un lato, si sono verificati all'estero (e quindi potenzialmente al di fuori della giurisdizione italiana) e, dall'altro lato, sono stati causati da condotte delittuose operate da terzi non direttamente ricollegabili all'attività aziendale.

Tale responsabilità, secondo questa impostazione innovativa, sarebbe di natura colposa poiché il verificarsi delle suddette condotte sarebbe stato prevedibile in considerazione della pericolosità del contesto e della situazione socio-politica nota a livello internazionale.

Conseguentemente, sussiste un obbligo del datore di lavoro (e dell'ente) di tenerne conto e adottare le misure idonee a scongiurare (o quantomeno ridurre) il rischio.

Non possiamo dimenticare i casi che hanno preparato il terreno alla sentenza Bonatti nel valutare gli obblighi di comportamento delle imprese italiane quando inviano i propri dipendenti all'estero in zone a rischio. Erano tutte decisioni assunte in sede di responsabilità civile, ma lasciavano chiaramente presagire che presto si sarebbe passati in sede penale. Devo ricordare il caso Pietrangeli in Etiopia degli anni Ottanta, che si è concluso in Cassazione nel 2002 e il caso CMC in Algeria del 2014. In questi casi si è chiaramente affermato che il datore di lavoro è responsabile per gli incidenti che subisce il lavoratore all'estero come conseguenza di eventi criminali o terroristici perpetrati da terzi anche al di fuori dell'ambito strettamente lavorativo. Ora, con la sentenza Bonatti si è scavallato il crinale e si è passati dal riconoscimento della responsabilità civile all'affermazione della responsabilità penale degli organi apicali della società, e della società stessa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.



Ritiene ci sia un collegamento sul piano del diritto con il concetto di “dolo eventuale” della sentenza Thyssen di primo grado del 2011, successivamente riformulato in appello e in Cassazione? Anche in questo caso ci saranno gradi successivi di giudizio?

Sotto il profilo strettamente giuridico non paiono esserci collegamenti diretti tra i due concetti, riferendosi gli stessi a questioni giuridiche tecnicamente distinte (il discrimine tra colpa e dolo nel caso Thyssen, l'ampliamento della sfera di applicabilità della responsabilità colposa nel caso Bonatti). Il tratto che accomuna le due sentenze va piuttosto individuato nelle tendenze di politica giudiziaria che vedono certa parte della magistratura impegnata nel tentativo di estendere la responsabilità dell'imprenditore e delle società in tema di tutela dei lavoratori.

Nel caso Thyssen ciò è stato fatto cercando di ricondurre una fattispecie tipicamente e storicamente colposa alla più grave ipotesi di responsabilità dolosa. Nella vicenda Bonatti, invece, si cerca addirittura di ampliare il campo di operatività della posizione di garanzia ricoperta dalla società e dal suo consiglio direttivo sino a ricomprendervi fatti che esulano dalla loro sfera di controllo e dalla natura dell'attività svolta e dipendono viceversa da fattori per così dire “ambientali” del territorio estero ove l'attività imprenditoriale viene nel concreto svolta.

Come ho già detto, c'è sicuramente grossa curiosità da parte del mondo giuridico circa le modalità con cui il G.U.P. di Roma ha giustificato tale ampliamento e, soprattutto, in merito alla tenuta di detto provvedimento, che sarà impugnato dai legali della Bonatti.

Le questioni giuridiche sottese lasciano comunque presagire che, anche in questo caso, occorrerà attendere il giudizio di legittimità per sapere se l'impostazione innovativa descritta sarà confermata o meno. Nel frattempo, resta segnato un indirizzo giurisprudenziale che le aziende non possono ignorare.

Sul piano pratico, quali sono gli effetti di questa sentenza per le imprese italiane che operano all'estero in zone pericolose?

La prima conseguenza fondamentale è che dalla sentenza Bonatti in poi non ci si può più limitare a considerare la sicurezza del personale all'estero come un tema di responsabilità civile o al massimo amministrativa, ma la questione diventa di natura penale per tutti gli amministratori e i dirigenti apicali coinvolti, oltre a poter incardinare la responsabilità amministrativa della società ai sensi del decreto legislativo 231. E ciò almeno fino a quando la Cassazione non avrà affrontato il tema e risolto gli snodi interpretativi che ho cercato di descrivere

Fino a prima della Bonatti le aziende gestivano i rischi tipici (sicurezza del lavoro sul sito produttivo) sulla base dei criteri generali dell'art. 2087 cod. civ., particolarità del lavoro, esperienza e tecnica, ma consideravano in larga maggioranza in modo meno organico i rischi atipici (quelli che derivano da fattori esterni, ma collegati con il fatto di prestare la propria attività in un contesto socio-politico diverso da quello domestico, quali il rischio terrorismo, rapimento, criminalità diffusa, disordini sociali, ecc.). Questi rischi sono ora diventati cruciali e richiedono un attento monitoraggio e specifiche competenze aziendali. Andare a lavorare all'estero, che per molte aziende è una necessità indotta dalla crisi del mercato italiano, non è però più un'avventura da affrontare con superficialità partendo alla conquista di mercati sconosciuti senza preparazione specifica, come in passato talvolta è accaduto, ma è un'attività aziendale che richiede programmazione attenta e seria sotto molti punti di vista: non ultimo, quello della sicurezza del proprio personale, che è la vera ricchezza delle nostre imprese. E questo era vero anche prima della Bonatti (i casi Pietrangeli e CMC tra gli altri lo hanno chiaramente indicato), ma dopo la Bonatti con l'apparizione della responsabilità penale è ancora più vero e ineludibile.

Quali misure devono attuare per mitigare i rischi sul piano penale?

Le aziende devono ora farsi carico in modo puntuale e attento dell'identificazione dei rischi cui i loro lavoratori sono esposti quando sono all'estero e, quindi, dovranno non solo adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi, ma dovranno tenerlo sempre aggiornato sulla base



delle informazioni di volta in volta raccolte sul concreto scenario nel quale i loro lavoratori si trovano ad operare. Ricordo che i rischi oggetto di valutazione sono quelli tipici legati alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, cui le imprese sono già avvezze in Italia e all'estero e che di norma monitorano e gestiscono con efficacia, ma anche quelli atipici legati all'ambiente socio-politico e culturale nel quale i lavoratori si trovano ad operare. E su questi rischi, invece, le aziende sono di norma meno preparate, così esponendo il proprio personale ai pericoli che ne conseguono. Ciò comporta la necessità di monitorare con frequenza assidua le informazioni diffuse dall'Unità di Crisi alla Farnesina sul Paese nel quale si opera, predisporre opportune misure di sicurezza e prevenzione nei cantieri, fornire i dipendenti anche di strumenti elettronici di allarme e fare opportuna e attenta formazione specifica sui rischi da terrorismo o da criminalità o da disordini sociali. Non si potrà più pensare ad un documento "stampone" e a pratiche operative "fotocopiate", ma sarà necessario sempre chiedersi se quella specifica attività sia compatibile con il livello di rischio presente in quella specifica area. Nascono anche nuove figure professionali aziendali e nuovi bisogni consulenziali: il *security manager* interno, così come l'esperto di sicurezza e il prestatore di servizi di sorveglianza e protezione diventano figure necessarie quando il contesto operativo è complesso e rischioso. Solo con la dimostrazione di aver fatto quanto possibile per evitare il rischio la società si metterà al riparo da responsabilità (e i suoi dirigenti con essa), ma soprattutto tutelerà quello che è il suo principale attivo, i suoi dipendenti.